

RISARCIMENTO DANNI

Tabelle di Milano per tutta l'Italia

Giovanni Negri ▶ pagina 39

Codice civile. La Camera ha approvato un ddl con modalità uniformi di risarcimento: il testo passa al Senato

Svolta sul danno non patrimoniale

Tabelle di Milano punto di riferimento - Il giudice può aumentare del 50%

Giovanni Negri

MILANO

■ Identikit più preciso per il **risarcimento non patrimoniale**. Con dignità legislativa per le **tabelle di Milano**, aggiornate sul fronte dei conviuenti. E margine di discrezionalità per l'autorità giudiziaria. Sono questi i cardini del **disegno di legge** approvato ieri dalla **Camera** che modifica il **Codice civile**; il testo ora passa all'esame del **Senato**. Il punto di partenza è quello di una complessiva insufficienza dell'attuale dato normativo. Il Codice civile prevede solo, all'articolo 2059, che il danno non patrimoniale deve essere risarcito unicamente nei casi previsti dalla legge. Assente una precisa definizione della fattispecie, con un ruolo di supplenza svolto dalla giurisprudenza che lo ha identificato a lungo come danno morale, per poi dare spazio a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico - considerato come danno alla salute in senso stretto - danno morale, danno esistenziale).

La stessa liquidazione su base equitativa ha dato vita a una pluralità di linee interpretative da parte degli uffici giudiziari. Sino ad arrivare nel 2011 con la sentenza n. 12408 della Cassazione a una visione ampia di danno non patrimoniale risar-

cibile, alla determinazione di un unico criterio nelle tabelle di Milano. Completa il quadro, il Codice delle assicurazioni private, con la previsione di un regolamento (mai emanato però) per la quantificazione del danno biologico per lesioni gravi negli incidenti stradali.

Ora, il disegno di legge, introducendo l'articolo 84 bis nelle disposizioni di attuazione del Codice civile, chiarisce che sia il danno non patrimoniale provocato dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale prodotto dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle (ricalcate su quelle milanesi del 2013) che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del Codice civile (primo comma).

Il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione.

Fissata anche una disciplina transitoria che regolerà l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole ai casi in cui il

risarcimento del danno, a questa data non è stato ancora determinato in via transattiva, oppure non è già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

La disposizione prevede, infine, un aggiornamento annuale, con decreto del ministero della Salute, in misura corrispondente alle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona determinati dalle tabelle allegate.

Quanto alle tabelle allegate, si tratta dei valori determinati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nell'ultima versione aggiornata, quella di 4 anni fa, anche se una nuova revisione pare essere già in corso di elaborazione. Il disegno di legge votato ieri ha modificato la sola tabella in caso di morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alle unioni civili e sostituendo all'evento «morte del congiunto» l'evento «perdita del rapporto di tipo familiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

